



Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 4/62 del 20 NOV. 2013

OGGETTO: Lite Consorzio A.S.I. di Gela in liquidazione - Gestione Separata IRSAP C/Gerotti Salvatore - Conferimento incarico professionale a legale di fiducia per proporre reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta - Sez. Lavoro - avverso la sentenza del Tribunale di Gela del 05.11.2013.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 4/2013 con la quale sono stati, tra le altre cose, forniti indirizzi interpretativi dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013;

PREMESSO CHE:

- il Sig. Salvatore Gerotti, con ricorso in riassunzione, chiamava in giudizio il Consorzio ASI di Gela in liquidazione Gestione Separata IRSAP, in data 16.07.2013, innanzi al Tribunale Civile di Gela – Sez. lavoro, per impugnare il proprio licenziamento da parte dell'ex Consorzio ASI di Gela;
- con ordinanza del 23.07.2013, il Giudice del Lavoro rigettava il suddetto ricorso per impugnativa di licenziamento, iscritto sub. R.G. n. 1000/2012, con contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- il Sig. Gerotti Salvatore, pertanto, promuoveva ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 Legge n.92/2012 avverso la suddetta ordinanza innanzi al Tribunale Civile di Gela - Sez. lavoro;

PRESO ATTO che con sentenza del 05.11. 2013, il Giudice del Tribunale di Gela – Sez. Lavoro, pur rigettando la domanda di reintegra nel posto di lavoro del Sig. Gerotti, tuttavia dichiara l'insussistenza della giusta causa del recesso da parte dell'ex ASI di Gela e condanna quest'ultima, nonché l'IRSAP, al pagamento della retribuzione globale;

RITENUTO pertanto, opportuno, alla luce degli elementi indicati, ed al fine di tutelare l'interesse pubblico, proporre reclamo innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente, al fine di opporsi a quanto dichiarato nella sopra citata sentenza;

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 8/2012, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo le stesse autonoma legittimazione;

VISTO il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali", approvato dal Commissario straordinario dell'IRSAP con deliberazione n. 06 del 07.03.2013, e dal Direttore Generale dell'IRSAP con DDG n. 16/Gela del 07/03/2013 ove, tra l'altro, all'art. 5 è prevista la stipula di una convenzione con il Professionista, che deve anche prevedere la determinazione del compenso con l'applicazione delle riduzioni ivi previste, in relazione all'esito della lite, al di sotto del valore medio di liquidazione previsto dal D.M. n. 140/2012, nonché l'indicazione delle spese di giustizia e dell'acconto da corrispondere;

VISTO l'Albo dei Legali di fiducia dell'IRSAP e dei Consorzi ASI in liquidazione - Gestioni a contabilità separata dell'IRSAP;

VISTO lo schema di convenzione, da stipulare con il Professionista incaricato di rappresentare e difendere l'Ente nella lite in oggetto, che fa parte integrante della presente proposta;

ATTESO che, sulla base della normativa vigente, trattasi di spese obbligatorie e, quindi, rientranti nelle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003;

PRESO ATTO che la spesa relativa al presente incarico è a carico delle passività del Consorzio ASI di Gela in liquidazione - Gestione a contabilità separata IRSAP - le cui procedure sono già avviate ed in corso di esecuzione;

PRESA VISIONE dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013 che testualmente recita *"il Presidente dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012...in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione."*

PROPONE

1. PROPORRE reclamo avverso la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, depositata il 05.11.2013, di condanna del Consorzio ASI di Gela in liquidazione - Gestione Separata IRSAP al pagamento della retribuzione globale dovuta al ricorrente per la durata contrattuale, nonché delle spese processuali;

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

2. CONFERIRE, per lo scopo, incarico e mandato a rappresentare il Consorzio ASI di Gela in liquidazione – Gestione Separata IRSAP, stante quanto riportato in premessa, ad un legale di fiducia al quale, per il presente incarico, verrà corrisposto a titolo di compenso professionale l'importo massimo pari a € 3.240,00 nel caso di esito positivo della controversia per l'Ente, per come indicato nell'art. 7 della convenzione, oltre IVA, CPA e spese da rendicontare, in applicazione dei criteri per la determinazione del compenso professionale indicati dall'art. 5 comma 2 lett. g) del Regolamento IRSAP per l'affidamento degli incarichi legali, restando inteso che l'onorario verrà riconosciuto al professionista secondo le modalità indicate nella convenzione che verrà sottoscritta con lo stesso, il cui schema viene allegato alla presente per l'approvazione;
3. IMPEGNARE la spesa di € 3.240,00 per onorario ed € 337,50 per spese, oltre CPA e IVA, a carico del Bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Gela in liquidazione – Gestione Separata IRSAP;
4. APPROVARE lo schema di convenzione, da stipulare con il Professionista incaricato, che fa parte integrante della presente proposta;

Il Dirigente Responsabile
Ing. Enrico Burgio

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Francesco Barbera

IL PRESIDENTE

Vista la superiore proposta di determinazione munita dei visti e pareri di legge, ritenuta meritevole di approvazione

DETERMINA

1. PROPORRE reclamo avverso la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, depositata il 05.11.2013, di condanna del Consorzio ASI di Gela in liquidazione – Gestione Separata IRSAP al pagamento della retribuzione globale dovuta al ricorrente per la durata contrattuale, nonché delle spese processuali;
2. CONFERIRE, per lo scopo, incarico e mandato a rappresentare il Consorzio ASI di Gela in liquidazione – Gestione Separata IRSAP, stante quanto riportato in premessa, all'Avv. Sergio Cosentino al quale, per il presente incarico, verrà corrisposto a titolo di compenso professionale l'importo massimo pari a € 3.240,00 nel caso di esito positivo della controversia per l'Ente, per

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





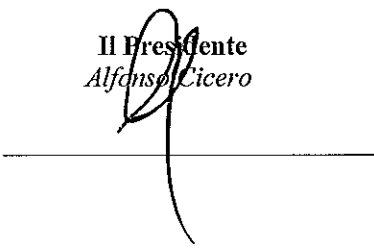
**Consorzio ASI di GELA in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

**ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

come indicato nell'art. 7 della convenzione, oltre IVA, CPA e spese da rendicontare, in applicazione dei criteri per la determinazione del compenso professionale indicati dall'art. 5 comma 2 lett. g) del Regolamento IRSAP per l'affidamento degli incarichi legali, restando inteso che l'onorario verrà riconosciuto al professionista secondo le modalità indicate nella convenzione che verrà sottoscritta con lo stesso, il cui schema viene allegato alla presente per l'approvazione;

3. APPROVARE lo schema di convenzione, da stipulare con il Professionista incaricato, che fa parte integrante della presente proposta;
4. DARE MANDATO al Direttore Generale di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, anche di natura contabile, connessi all'adozione della presente determinazione, ivi inclusa la firma della convenzione con il professionista.

Il Presidente
Alfonso Cicero





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

CONVENZIONE

Ex art. 5 Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali

L'anno duemilatredici, il giorno _____, nella sede degli Uffici IRSAP

T R A

La Gestione Separata IRSAP di Gela in persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'IRSAP, con sede in Palermo in via Enrico Ferruzza n.5

E

l'Avvocato Sergio Cosentino, con studio presso l'Avv. Riccardo Lana, Via Pitagora n. 2 - Gela
Codice Fiscale/Partita IVA:

Premesso:

- Che con Determinazione del Presidente n. _____ si procedeva alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nel giudizio.
- Che con lo stesso provvedimento di incarico è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa spesa.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART 1

Oggetto dell'incarico

Il Professionista dichiara di accettare l'incarico conferito con la determinazione di cui in premessa.

Oggetto dell'incarico: **Lite Consorzio A.S.I. di Gela in liquidazione - Gestione Separata IRSAP C/ Gerotti Salvatore** - Conferimento incarico professionale a legale di fiducia per proporre reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta - Sez. Lavoro - avverso la sentenza del Tribunale di Gela del 05.11.2013.

ART. 2

Clausola risolutiva espressa

Il Professionista incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione. L'inadempimento della presente obbligazione da parte del professionista comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 3

Assenza di cause di incompatibilità

Il Professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra

situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali approvato con deliberazione del C.S. n. 06 del 07.03.2013 e del D.G. n. 40 del 07.03.2013, che il professionista dichiara di conoscere, delle norme di legge e dell'Ordinamento deontologico professionale.

ART. 4

Obblighi del professionista

Il professionista si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'I.R.S.A.P. e le Gestioni separate I.R.S.A.P. dei soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola per la durata del rapporto instaurato a pena della risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del precedente art. 2.

ART. 5

Requisiti iscrizione all'Albo dei Legali

Il professionista dichiara che permangono i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dei Legali IRSAP, ai sensi del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

ART. 6

Valore della controversia

Il valore della lite per la quale si conferisce l'incarico di cui alla presente convenzione è indeterminabile

ART. 7

Compenso

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 n. 27, il compenso è determinato, in relazione alle fasi effettivamente svolte, di seguito specificato:

- Per un importo pari a complessive € **2.700,00** (di cui € 720,00 per la fase di studio, € 360,00 per la fase introduttiva) CON L'applicazione della **riduzione massima** al di sotto del valore medio di liquidazione prevista dal DM n. 140/2012 concernente il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un Organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 27/2012*" **in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;**
- Per un importo pari a complessive € **2.970,00** con l'applicazione della **riduzione pari al quarantacinque per cento** al di sotto del valore medio di liquidazione prevista dal DM n. 140/2012 concernente il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un Organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 27/2012*" **in caso di esito parzialmente favorevole della lite;**
- Per un importo pari a complessive € **3.240,00** con l'applicazione della **riduzione pari al quaranta per cento** al di sotto del valore medio di liquidazione prevista dal DM n. 140/2012 concernente il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un Organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 27/2012*" **in caso di esito totalmente favorevole della lite.**

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

In caso di vittoria nel giudizio di cui alla presente convenzione, è fatto salvo il diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente.

ART. 8

Spese di giustizia

Le spese relative alle spese di giustizia (contributi unificati atti giudiziari, notifiche, bolli, etc.) relative alla controversia di cui al presente incarico, vengono presuntivamente indicate in € 337,50 e dovranno essere rendicontate dal Professionista.

ART. 9

Acconto compensi

Per l'incarico di cui alla presente convenzione il Professionista riceverà un acconto pari a € 1.080,00 (di cui € 720,00 per la fase di studio, € 360,00 per la fase introduttiva), oltre IVA e CPA, previste per il corrispondente scaglione del citato Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, oltre alle spese di giustizia indicate al precedente art. 8.

ART. 10

Domiciliatario

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni, il legale incaricato debba necessariamente ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale incaricato. In ogni caso il legale incaricato principale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente committente e la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

ART. 11

Revoca

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 7.

ART. 12

Rinuncia

Il legale incaricato ha facoltà di rinunciare all'incarico di cui alla presente convenzione per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente articolo 7, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente. In ogni caso la rinuncia deve essere esercitata in modo da evitare pregiudizio all'Ente.

ART. 13

Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

**Consorzio ASI di Gela in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

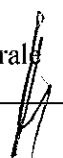
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e a quelle del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

La presente scrittura privata viene redatta in due originali, da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa seconda parte art. 2 allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER LA GESTIONE SEPARATA IRSAP DI GELA

IL PROFESSIONISTA

Il Direttore Generale

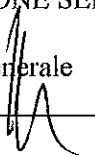


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli n. 2, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10, n. 11 e n. 13.

PER LA GESTIONE SEPARATA IRSAP DI GELA

IL PROFESSIONISTA

Il Direttore Generale



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, la Gestione Separata di Gela, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – con sede in Palermo, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia dell'IRSAP ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R. 8/2012

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia IRSAP e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata alla Gestione Separata di Gela. Titolare del trattamento è la Gestione Separata di Gela. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Affari Giuridici e Legali. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture dell'Ente: area affari generali, area economico – finanziaria, area tecnica, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c.2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione ed espressione del consenso

IL PROFESSIONISTA
